



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POTENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il pagamento del diritto di copia

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Oggetto del testo unico sono le norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo. Sono disciplinate tutte le voci di spesa, le procedure per il pagamento da parte dell'erario e dei privati, l'annotazione nei registri e la riscossione.

Il testo unico riunisce e coordina anche le norme in tema di patrocinio a spese dello Stato, che si sostanziano in una diversa disciplina delle spese del procedimento. Infine, il testo unico disciplina la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali. La materia è comune al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con differenziazioni di cui si è tenuto conto nel riunire e coordinare le norme.

Oggi le spese di giustizia sono disciplinate da disposizioni di varia origine e rango che si sono stratificate nel corso di 150 anni. L'unitarietà - esistente almeno per il processo penale e civile nei regi decreti 23 dicembre 1865, n. 2700 e n. 2701 - è andata ben presto perduta con l'emanazione di

leggi che, sin dalla fine dell'Ottocento, hanno innovato la materia, il più delle volte senza chiarire i rapporti con i testi originari e senza abrogare espressamente le corrispondenti disposizioni.

Con il testo unico sono state riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che, sino all'emanazione, hanno disciplinato la materia.

In particolare, l'articolo 272 del citato testo unico riprende l'importo del diritto di copia disciplinato dalle norme originarie. Queste si riferiscono all'ipotesi in cui la parte impugnante non produce le copie di atti nella sua disponibilità, richiesti dal codice di procedura. In tal caso l'ufficio sopprime facendo le copie necessarie, ma il diritto è triplicato e posto a carico della parte.

Secondo l'articolo 272, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore, se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante.

Peraltro, allo stato, le norme non sempre sono applicate nella prassi. Nelle rare ipotesi in cui il difensore non produce le copie richieste per procedere alle impugnazioni, l'ufficio fa le copie ma non sempre richiede all'avvocato un pagamento.

In questo senso il presente disegno di legge equipara lo stato di fatto a quello di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 272 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: « , in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore » sono soppresse.

€ 1,00